

Responsabilità del trust per le obbligazioni contratte da un terzo

Italia — Tribunale di Bologna

Trust — obbligazioni contratte personalmente da un terzo — responsabilità del trust — insussistente

Tribunale di Bologna, A. Palombi,
20 marzo 2006 [Canard s.r.l. c. Trust
s.r.l.]

I beni vincolati in trust non possono essere impiegati dal trustee per far fronte alle obbligazioni contratte personalmente dal genitore dei beneficiari del trust perché ciò esula dai poteri conferitigli dall'atto istitutivo del trust, e ciò sebbene il trustee possa aver ingenerato nel terzo l'erroneo convincimento che tali obbligazioni sarebbero state soddisfatte mediante i beni in trust.

La citazione in giudizio del trust "in persona del suo legale rappresentante", anziché della persona del trustee nella sua qualità, realizza ugualmente la vocatio in jus del convenuto, nonostante la circostanza che il patrimonio in trust non abbia giuridicamente un legale rappresentante, qualora il trustee si sia costituito in giudizio ed abbia esercitato i poteri difensivi spettanti al convenuto.

Testo della Sentenza (omissis)

nella causa civile iscritta al n. ... del
Ruolo Generale dell'anno 2004, promossa
da:

Canard s.r.l.

elettivamente domiciliata in Bologna,
via Monte Grappa 3, presso e nello studio
dell'avv. Gabriella Luca che la rappresenta
e difende

- ricorrente

contro

Trust s.r.l. non in proprio ma in qualità
di trustee del trust "Figli di ..."

elettivamente domiciliata in Bologna,
Via Collegio di Spagna 5/2, presso e nello
studio dell'avv. Antonella Vannacci che
la rappresenta e difende

- resistente

In punto a:
PAGAMENTO CANONE DI
LOCAZIONE

CONCLUSIONI

Il Procuratore della ricorrente chiede e
conclude:

"Ogni contraria istanza ed eccezione
respinta e previa ogni opportuna dichiara-
toria,

\\accertato che la sig.ra T. A. ved. C.
ha rilasciato anticipatamente e senza al-
cun preavviso e consenso della proprietà i
locali siti in Bologna via ... di proprietà
della ditta CANARD;

\\accertato che il Trust Figli di ... in
persona del legale rappresentante pro-
tempore gestisce il patrimonio dei C. e
pertanto è tenuto a rispondere dei debiti
contratti dalla sig.ra T. A.;

\\dichiarare lo stesso Trust Figli ...
in persona del legale rappresentante re-
sponsabile del grave inadempimento;

\\condannare di conseguenza il con-
venuto a versare alla ditta ricorrente i ca-
noni di locazione a partire dal mese di
aprile 2002 fino al mese di settembre
2002 compreso per un importo totale di
€ 11.163,18 oltre interessi convenzionali
pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato
di tre punti oltre spese condominiali di
€ 824,89 oltre al risarcimento dei danni
pari ad € 7.456,06 pari alle spese sostenute
per la riparazione della porta basculante
del garage ed al ripristino dell'appartame-
nto rilasciato e così in totale per
€ 19.547,09 detratto il deposito cauziona-
le di € 5.577,73 per un totale di €
13.969,36 oltre interessi legali o di quella
diversa somma che dovesse risultare di
giustizia, con rivalutazione monetaria ed
interessi;

\\condannare il Trust Figli di ... al
rimborso delle spese, diritti ed onorari del

presente giudizio con sentenza esecutiva
per legge".

Il Procuratore della resistente chiede e
conclude:

"In ipotesi: dichiarare la nullità del-
l'atto introduttivo, per incertezza sulla
parte convenuta;

In ipotesi gradata: dichiarare la ir-
regolare notifica dello stesso;

In tesi: voglia dichiarare l'assoluta ca-
renza di legittimazione passiva della
TRUST srl nel procedimento n. .../04
promosso dinanzi a codesto Giudice.

Con vittoria di spese, diritti ed onora-
ri di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18.2.2004 la
ditta Canard s.r.l., in qualità di proprietaria
e locatrice di un immobile ad uso abi-
tativo sito in Bologna via ..., chiedeva,
previo accertamento dell'unilaterale e
non autorizzato rilascio del bene da parte
della conduttrice T. A. e previo altresì ac-
certamento dell'obbligo del Trust Figli di
... di rispondere dei debiti contratti dalla
medesima, condannare il Trust stesso al
pagamento dei canoni di locazione dal
mese di aprile 2002 sino al mese di set-
tembre 2002, con gli interessi legali, non-
ché al risarcimento dei danni corrispon-
denti alle spese sostenute per il ripristino
dell'immobile, con conseguenziale con-
danna alle spese processuali.

Assunse parte ricorrente che la con-
duttrice aveva rilasciato l'immobile previo
invio di disdetta in data 5.7.2002 contrav-
venendo alla clausola che prevedeva la na-
turale scadenza del contratto al 30.9.2005

Nota:

Riproduciamo il testo della sentenza dal suo
originale.

e rimanendo morosa nel pagamento dei canoni dal mese di aprile 2002; che la proprietà aveva reperito un nuovo conduttore solo nel mese di settembre 2002; che la conduttrice T. aveva procurato danni all'immobile; che il patrimonio della sig. T. veniva gestito dal Trust convenuto.

Si costituiva la Trust s.r.l. non in proprio ma quale trustee del Trust "Figli di ..." eccependo la mancanza di legittimazione passiva di quest'ultimo in quanto privo di personalità giuridica e nel merito chiedendo il rigetto delle domande atterree attesa l'estraneità del patrimonio costituente la dotazione del Trust Figli di ... rispetto alle obbligazioni patrimoniali facenti capo direttamente alla sig. T., madre dei soggetti beneficiari del Trust.

La causa veniva decisa all'udienza del 17.11.2005 con la lettura immediata del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminata preliminarmente, deve disattendersi la preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva: difatti, benché impropriamente sotto il profilo lessicale, l'individuazione in ricorso della controparte nel "Trust Figli di ... in persona del Legale rappresentante pro-tempore" realizza esattamente la *vocatio in jus* della parte convenuta secondo la volontà della parte ricorrente la quale, difatti, ri-

teneva di poter far valere le proprie ragioni sul patrimonio costituente la dotazione del Trust medesimo.

La circostanza che tale patrimonio non costituisca un soggetto autonomo di imputazione giuridica e non abbia, quindi, giuridicamente un legale rappresentante ma rappresenti solo un patrimonio separato rispetto a quello personale del trustee, cioè del soggetto (persona fisica o giuridica) cui è demandata l'amministrazione di esso resta priva di effetti e rilevanza qualora, come nel caso di specie, ci sia stata in giudizio la costituzione del trustee ed il pieno esercizio da parte di questi dei poteri difensivi.

Nel merito, le domande del ricorrente sono infondate.

Dall'atto istitutivo del Trust "Figli di ..." si evince chiaramente che il fine del Trust è l'amministrazione dei beni costituenti la dotazione di esso nell'interesse dei soli beneficiari A. ed A. C. S., figli appunto di M. C. e della di lui vedova T. A.

Pertanto, per le obbligazioni contratte direttamente dalla sig. T. quest'ultima è l'unica a doverne rispondere patrimonialmente, essendo invece del tutto irrilevante che nei contatti stragiudiziali il precedente trustee del Trust convenuto abbia operato in maniera tale da far ingenerare nella parte ricorrente il convincimento erroneo che quelle obbligazioni sarebbero

state onorate ricorrendo alle disponibilità economiche del Trust.

L'assoggettamento del patrimonio costituente la dotazione del Trust al soddisfacimento di obbligazioni non contratte nell'interesse dei beneficiari è, infatti, assolutamente estraneo alle facoltà ed ai poteri riconosciuti al trustee dall'atto istitutivo del trust.

Conclusivamente, l'adempimento del debito - se ed in quanto esistente - della sig. T. in ordine al pagamento dei canoni dovuti per la locazione dell'immobile di proprietà della parte ricorrente ed al risarcimento dei danni arrecati all'immobile medesimo doveva essere chiesto alla stessa sig. T. e non già al Trust "Figli di ...".

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, d'ufficio, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda di cui al ricorso;
- 2) Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida d'ufficio in complessivi € 1.100,00 di cui € 700,00 per onorari, € 400,00 per diritti, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.